



COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 01/07/2015

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DI CUI ALL'ART. 1 CO. 639 L. 147/2013 – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

L'anno **duemilaquindici**, addì **uno**, del mese di **luglio**, alle ore **21:20** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2. PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3. FERRANDO LUCIA	Consigliere	X	
4. CARBONE ANDREA	Consigliere	X	
5. MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
6. CARAMAGNA LORENZO	Consigliere	X	
7. BOTTAZZI EMILIANO	Consigliere	X	
8. MONTOBBIO CRISTIANA	Consigliere	X	
9. FUMAI ALICE	Consigliere	X	
10. ORLANDO ENRICO	Consigliere	X	
11. COSTA DARIO	Consigliere		X
12. COLUCCIO PASQUALE	Consigliere	X	
13. MANFREDINI MONICA	Consigliere		X
Totale		11	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. VISCA MARCO il quale provvedere alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dr. MILOSCIO DOMENICO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

Deliberazione N. 19 del 1.7.2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DI CUI ALL'ART. 1 CO. 639 L. 147/2013 – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "Decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

ATTESO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta I.U.C. si basa su due distinti presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la I.U.C. si compone:

- Dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- Della componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle sotto elencate disposizioni normative:

- Articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
- Disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, quando espressamente richiamate;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del

D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

PRESO ATTO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune con rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il richiamato articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, che:

- al comma 6 recita: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;
- al comma 7 recita : *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;
- al comma 8 recita: *“L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.....omissis... ”*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e del successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito in L. 68/2014, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

VISTI il D.L. 133 del 30/11/2013 e la L. 147 del 27 dicembre 2013 ove è prevista con il comma 708 l'abolizione dell'IMU per i cosiddetti fabbricati rurali strumentali all'agricoltura;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 che restano assoggettate all'Imposta;

ATTESO che il comma 10 del citato art. 13 D.L. 201/2011, dispone che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- l'imposta municipale propria non si applica unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e agli immobili destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008 e quindi anche agli enti per l'edilizia residenziale pubblica;
- l'imposta municipale propria non si applica, altresì ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

- ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU è assimilata all'abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

DATO ATTO che:

- che il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13 e per tali immobili i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento;
 - che per il 2015 il gettito dell'imposta municipale propria ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D, è destinato ai Comuni;
 - che ai sensi del comma 9-bis, inserito dall'art. 56, comma 1, D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a), del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti “beni merce”);
 - viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
 - sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- il Fondo di Solidarietà Comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare ed è stato iscritto in bilancio in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1 commi 435, 436 e 459 L. 190/2014 e 3 D.L. 78/2015;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico,*

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: *“Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”*;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che all'art. 1 comma 640 dispone che *“l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”*;

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e dall'art. 1 co. 679 L.190/2014, è statuito che *“per gli anni 2014 e 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato Decreto Legge n. 201, del 2011.”*

CONSIDERATO che:

- per ottenere un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2015, pari ad un gettito presunto pari ad € 1.460.000,00 importo necessario a garantire gli equilibri di bilancio anche in conseguenza di ulteriori tagli ai trasferimenti erariali, si dovrà provvedere ad applicare un'aliquota ordinaria nella misura dello 0,96% fatta eccezione per i fabbricati industriali produttivi - categoria catastale D (esclusi fabbricati rurali ad uso strumentale - categoria D/10)

RITENUTO pertanto di applicare le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2015:

- **ALIQUOTA DI BASE: 0,96%** (incremento di 0,20 punti percentuali rispetto all'aliquota di legge dello 0,76%);
- **ALIQUOTA PER I FABBRICATI INDUSTRIALI PRODUTTIVI GRUPPO CATASTALE D: 0,76%**, con esclusione dei fabbricati rurali strumentali categoria D10;
- **ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,45%** (solo per fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);

Detrazioni:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € **200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente IMU ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 488, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

RELAZIONA il Responsabile del Servizio Tributi Sig.ra SCALETTA Daniela la quale illustra le nuove aliquote dell'Imposta previste.

Interviene il Consigliere ORLANDO Enrico il quale, come già ampiamente evidenziato in precedenza e ricollegandosi ad una Interpellanza da Lui recentemente presentata, ricorda che ha invitato l'Amministrazione a sottoporre, come già fatto da altri Comuni, ad una diversa tassazione le aree su cui insistono Cave ed Attività Estrattive avendo fornito, a tal fine, una corposa documentazione a supporto della fondatezza della richiesta.

Replica il Sindaco il quale sottolinea che la problematica è oggetto di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione in collaborazione con il Responsabile del Servizio e il Segretario Comunale e la stessa sarà analizzata, in un spirito di dialogo costruttivo e collaborazione, in sede di Commissione Consiliare. Proseguendo nel Suo intervento il Sindaco rileva che l'Amministrazione ritiene, per le ragioni che saranno puntualmente illustrate in tale sede e in armonia con i pareri a tal fine formulati dai summenzionati funzionari, illegittima l'equiparazione di tali aree a quelle fabbricabili e la richiesta di adeguamento catastale delle stesse, stante il mutamento della situazione di fatto non più coerente con gli attuali classamenti catastali, determinerebbe, come anticipato dall'Agenzia del Territorio di Alessandria, il riaccatastamento di queste ultime nella categoria D.1 (opifici). Conseguentemente un eventuale aumento dell'aliquota, necessario per poter garantire che una parte del gettito venga introitato anche dal Comune e non integralmente dallo Stato, ai sensi della vigente normativa di legge, penalizzerebbe anche tutte le altre attività produttive presenti sul territorio rientranti in tale categoria.

Dopo costruttiva discussione nella quale, in particolare, il Consigliere BOTTAZZI Emiliano evidenzia che l'esistenza di un significativo numero di Cave ha una rilevanza non solo tributaria ma, soprattutto, ambientale a tutela del territorio e della salute dei cittadini e il Consigliere ORLANDO, dopo aver ribadito il proprio orientamento in merito alla tassazioni di tali immobili, ricorda che negli ultimi dieci sono state autorizzate dall'Amministrazione Comunale numerose Cave con un notevole impatto ambientale.

A conclusione degli interventi il Sindaco ribadisce che l'Amministrazione Comunale ritiene prioritario l'aspetto di tutela ambientale determinato dall'esistenza di parecchie Cave sul territorio e che, nell'ambito delle possibilità consentite dalla vigente normativa di legge, si cercherà di preservare quest'ultimo dall'apertura di nuove attività estrattive e l'aspetto fiscale della tassazione delle stesse sarà, come già anticipato, attentamente vagliato in sede di Commissione Consiliare.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta di che trattasi;

PRESO ATTO del parere favorevole, del Segretario Comunale per quanto afferisce la Legittimità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 1 (ORLANDO ENRICO) e astenuti n. 1 (COLUCCIO PASQUALE) espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **DI RITENERE**, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, le seguenti Aliquote e Detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - per l'anno d'imposta 2015:
 - **ALIQUOTA DI BASE: 0,96%** (incremento di 0,10 punti percentuali rispetto all'aliquota di legge dello 0,86%);
 - **ALIQUOTA PER I FABBRICATI INDUSTRIALI PRODUTTIVI GRUPPO CATASTALE D: 0,76%**, con esclusione dei fabbricati rurali strumentali categoria D10;
 - **ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,45%** (solo per fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);

Detrazioni:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € **200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. **DI DARE ATTO** che è rispettato il vincolo normativo (art. 1, co 677, L.147/2013 e s.m.i.) in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 come dimostrato nel prospetto riepilogativo che segue:

4.

Aliquote			Tipologia immobile
IMU	TASI	TOT	
0,00 per mille	1,75 per mille	1,75 per mille	unità immobiliari e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari alle medesime assimilate per Legge o per

			Regolamento, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A (esclusi A/1, A/8 e A/9) e C (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità abitativa)
4,50 per mille	0,00 per mille	4,50 per mille	unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e C (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7 comprese quelle graffate unitamente all'unità abitativa)
0,00 per mille	2,00 per mille	2,00 per mille	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati e/o occupati- beni merce esentati dal versamento dell' IMU ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 201/2011
0,00 per mille	1,00 per mille	1,00 per mille	fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria catastale D/10 ovvero altra categoria con espresso riconoscimento da Agenzia Entrate – Ufficio Territorio – del carattere di fabbricato rurale strumentale
9,60 per mille	0,00 per mille	9,60 per mille	tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai punti precedenti esclusi i fabbricati del gruppo catastale D: – Categorie catastali A (esclusi fabbricati adibiti ad abitazione principale o ad essi assimilati), B, C (escluse pertinenze abitazione principale o ad esse assimilate), aree edificabili.
7,6 per mille	2,00 per mille	9,60 per mille	Fabbricati industriali produttivi - categoria catastale D (esclusi fabbricati rurali ad uso strumentale - categoria D/10)

5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per la componente relativa all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), si rinvia alle norme di Legge ed al Regolamento Comunale per la disciplina della stessa;
6. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;
7. **DI DICHIARARE**, con separata votazione con voti favorevoli unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata ai sensi della vigente normativa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge in data **01 luglio 2015**

- per immediata esecutività dichiarata ai sensi dell'art. 134 co 4 D.Lgs 267/2000

Li, - 8 LUG 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dec. Leg.vo 18.8.2000 n° 267)

N° _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **08 luglio 2015** all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi.

Addi, **08 luglio 2015**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li, **08 luglio 2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

